

CONVENZIONE PER L'ISTITUZIONE E LA REGOLAMENTAZIONE DELLA COOPERAZIONE NELLA GESTIONE DELLE FUNZIONI PROPRIE DELLE AGENZIE LOCALI PER LA MOBILITA' DI MODENA E REGGIO EMILIA NELL'AMBITO OTTIMALE SECCHIA - PANARO

TRA

Agenzia per la mobilità e il TPL di Modena S.p.A., di seguito anche denominata **aMo**, con sede in Modena Strada S. Anna n° 210 – Codice Fiscale e Partita IVA 02727930360 in persona del proprio legale rappresentante, Amministratore Unico **Andrea Burzacchini**

e

Agenzia per la mobilità di Reggio Emilia S.r.l., di seguito anche denominata **aMRE**, con sede in Reggio Emilia Via Mazzini n° 6 – Codice Fiscale e Partita IVA 02558190357, in persona del proprio legale rappresentante, Amministratore Unico **Stefano Riva**

Considerato che:

- 1) La Legge Regionale 02 ottobre 1998 n° 30 e s.m.e.i, all'art. 19 comma 5 ter prevede "*Le Agenzie costituite per i diversi ambiti territoriali provinciali possono stabilire fra loro forme di cooperazione al fine di esplicitare più efficacemente le funzioni ad esse assegnate*".
- 2) Gli ambiti sovrabacinali ottimali, definiti con la Delibera di Giunta Regionale n° 908/2012, individuano un ambito territoriale unico *Secchia – Panaro*, corrispondente ai territori delle Province di Modena e Reggio Emilia.
- 3) L'Atto di indirizzo triennale in materia di programmazione e amministrazione del Trasporto Pubblico Regionale e della mobilità sostenibile per gli anni 2021/2023, conferma l'indirizzo per le Agenzie Locali per la Mobilità di avviare e gestire, secondo le disposizioni normative vigenti in materia, le gare per l'affidamento dei servizi di TPL, seppur nella consapevolezza delle difficoltà di definizione di corrispettivi unitari, legate alle mutate esigenze di mobilità a causa della pandemia da Covid-19.
- 4) Le Agenzie per la Mobilità di Modena e Reggio Emilia hanno già attivato dal 01/01/2013 Accordi di Collaborazione per la gestione integrata della manutenzione delle fermate bus e per la gestione coordinata delle indagini di Customer Satisfaction omogenee nei due bacini provinciali; tali accordi sono tuttora in vigore.
- 5) In data 31/07/2018 è stata sottoscritta fra aMo e aMRE la "*Convenzione per l'istituzione e la regolamentazione della cooperazione nella gestione delle funzioni proprie delle Agenzie Locali per la mobilità di Modena e Reggio Emilia nell'ambito ottimale Secchia-Panaro*" di durata triennale e scaduta quindi il 31/07/2021.



- 6) Le Agenzie per la Mobilità di Modena e Reggio Emilia intendono dare continuità alla Convenzione di cui al precedente punto 5) al fine di ampliare e consolidare le forme di collaborazione già esistenti tra le due Agenzie, per realizzare economie di scala e aumentare i livelli di efficienza dei servizi.
- 7) I Contratti di Servizio per il trasporto pubblico locale nei rispettivi bacini hanno scadenze coincidenti e sono in condizione di proroga sino al 31/12/2022.
- 8) Le Agenzie per la Mobilità di Modena e di Reggio Emilia hanno pubblicato nel 2019 i rispettivi Avvisi di pre informazione della nuova gara con impegni reciproci ad estenderla anche al bacino contiguo qualora uniti in unico ambito.
- 9) In data 31/01/2022 la presente Convenzione è stata approvata dall'Assemblea degli Enti Locali soci dell'Agenzia di Reggio Emilia.
- 10) In data 14/03/2022 la presente Convenzione è stata approvata dall'Assemblea degli Enti Locali soci di aMo.

Si conviene e stipula quanto segue

Art. 1 Oggetto della presente Convenzione

1. La presente convenzione ha per oggetto l'istituzione e la regolamentazione della cooperazione tra aMo e amRE sia in attuazione degli indirizzi dati dagli Enti Locali Soci in ordine ai temi di rilevanza politico-programmatoria che coinvolgono i due bacini provinciali, sia in prima attuazione degli indirizzi dati dalla Regione Emilia Romagna in materia di semplificazione della governance del sistema TPL, sia per la gestione associata di alcune funzioni proprie o trasferite che le Agenzie medesime valutino opportune in termini di efficacia, efficienza ed economicità, anche al fine di consentire l'attivazione delle procedure di gara nei tempi previsti dalla normativa vigente.

Art. 2 Ambiti della cooperazione

1. La cooperazione si realizza sui seguenti compiti:
 - a. programmazione operativa, progettazione, organizzazione e promozione dei servizi pubblici di trasporto dell'ambito sovra bacinale Secchia-Panaro, integrati tra loro e con la mobilità privata;
 - b. analisi, impostazione, predisposizione degli atti e della gestione delle procedure di gara per l'affidamento dell'esercizio dei servizi nell'ambito omogeneo sovra bacinale Secchia - Panaro, valutando le possibilità/convenienze di procedere alla suddivisione in lotti nel rispetto degli indirizzi regionali;



- c. controllo dell'attuazione dei Contratti di Servizio;
 - d. altre funzioni assegnate in materia specifica dai singoli Enti Locali Soci nell'ambito di quanto previsto dalle normative vigenti;
 - e. aspetti gestionali e amministrativi relativi al proprio funzionamento, compresa la prosecuzione e stabilizzazione degli accordi di collaborazione per la gestione integrata della manutenzione delle fermate bus e per la gestione coordinata delle indagini di Customer Satisfaction omogenee nei due bacini provinciali.
2. In relazione agli indirizzi degli Enti Locali Soci e alle risorse economiche disponibili nei bilanci delle due società, la cooperazione si potrà realizzare inoltre sui seguenti temi:
- a. rappresentanza congiunta nei rapporti con le associazioni di categoria, le forze sociali ed i rappresentanti degli utenti;
 - b. analisi del livello quantitativo e qualitativo dei servizi di mobilità integrata (sistema ferro-gomma) nei territori di competenza, ponendo particolare attenzione nel garantire il raccordo dei servizi ferroviari con altre modalità di trasporto, al fine di assicurare i servizi minimizzando le sovrapposizioni, garantendo l'ottimizzazione degli orari e delle frequenze in ottica intermodale;
 - c. controllo quantitativo e qualitativo dei servizi svolti/resi, anche tramite l'utilizzo di condivisi sistemi tecnologici avanzati;
 - d. gestione integrata di processi operativi caratteristici delle Agenzie per la Mobilità quali, a titolo esemplificativo, la progettazione dei servizi, l'analisi delle potenzialità dei servizi, lo studio e la valutazione di sistemi innovativi di mobilità condivisa, la gestione di infrastrutture di rete.

Art. 3 Modalità di attuazione della cooperazione

1. La cooperazione si attua attraverso:
- a. il coordinamento,
 - b. la collaborazione,
 - c. la cogestione o gestione integrata di processi e servizi.
2. Le forme di cooperazione sopra identificate sono definite, per tipologia e modalità, negli articoli seguenti e si ritengono tra loro integrate ai fini dell'espletamento dei compiti di cui all'art. 2.

Art. 4 Il coordinamento

1. Il coordinamento è la modalità formalizzata di cooperazione finalizzata a:

- a. assicurare una reciproca periodica consultazione in ordine agli aspetti gestionali, interpretativi e relazionali comuni alle due società, con particolare riferimento alle tematiche trasversali ai bacini provinciali di rispettivo riferimento;
 - b. garantire una concertazione sulle tematiche rispetto alle quali si ritiene opportuno assumere omogenei comportamenti in ordine allo svolgimento delle funzioni proprie;
 - c. garantire un rapporto integrato e omogeneo con gli Enti Locali Soci delle due società relativamente agli indirizzi per gli argomenti di interesse comune;
 - d. promuovere, coordinare, gestire e controllare le attività e le azioni che sono attivate per le modalità "collaborazione" e "gestione associata" della cooperazione.
2. Il coordinamento si attua attraverso **il Comitato di Coordinamento**, costituito dal Rappresentante Legale, o suo delegato, di ciascuna società, con sedute periodiche, di norma mensili. Il Comitato definisce le modalità condivise del proprio funzionamento; delle sedute del Comitato di Coordinamento è redatto sintetico verbale che verrà trasmesso alle due società.
 3. La partecipazione ai lavori del Comitato si intende compresa nelle funzioni proprie del ruolo di Rappresentante Legale o delegato e non da titolo a remunerazioni, gettoni o rimborsi, se non quelli compresi nell'esercizio delle funzioni proprie.
 4. Il Comitato di Coordinamento è l'organismo che si rapporta con gli Enti Locali Soci, sia nelle forme di coordinamento di interbacino, sia nelle forme aggregative dagli stessi definite nei due bacini provinciali di Modena e Reggio Emilia. Gli indirizzi formulati dagli Enti Locali Soci in modo concordato fra loro, sono vincolanti per l'attività di cooperazione delle due società e per le società medesime.

Art. 5 La collaborazione

1. La collaborazione è la modalità formalizzata finalizzata a:
 - a. raccogliere ed elaborare dati propedeutici alla assunzione di decisioni o valutazione di problemi, comuni alle due società;
 - b. supportare la programmazione operativa/pianificazione dei servizi di trasporto pubblico locale;
 - c. realizzare studi di fattibilità;
 - d. affrontare temi e argomenti conseguenti a indirizzi o funzionali a perseguire economie di scala;
 - e. proseguire e stabilizzare gli accordi di collaborazione per la gestione integrata della manutenzione delle fermate bus e per la gestione coordinata delle indagini di Customer Satisfaction omogenee nei due bacini provinciali;

Art. 6 La cogestione o gestione integrata di processi e servizi

1. La cogestione o gestione integrata di processi e servizi è la modalità formalizzata finalizzata a:
 - a. Predisporre la documentazione e procedere all'affidamento dei servizi autofiloviari, attraverso procedure di evidenza pubblica, nell'ambito territoriale omogeneo Secchia - Panaro così come definito dalla DGR n. 908/2012;
 - b. effettuare economie di scala su particolari aspetti gestionali e operativi;
 - c. condividere competenze per compensare eventuali necessità tra le due società;
 - d. condividere i progetti innovativi e le rispettive attività di ricerca e sviluppo nel settore della mobilità;
 - e. gestire in maniera comune processi e servizi.
2. Il Comitato di Coordinamento provvede a formalizzare ogni progetto per la cogestione o gestione integrata, tenuto conto degli indirizzi regionali, delle economie di scala realizzabili, del principio di competenza, della semplificazione procedimentale e operativa, del livello di innovazione di processo conseguibile, identificando obiettivi, modalità, soggetto attuatore, costi complessivi e relativo riparto a carico delle due società.
3. La formalizzazione della cogestione e/o del soggetto attuatore della gestione integrata, sia per attuazione di una delle società, sia per esternalizzazione condivisa, avverrà tramite Contratto e sarà oggetto di formalizzazione attuativa da parte di ciascuna società.
4. Il Comitato di Coordinamento verifica la regolare attuazione di ciascun progetto, come formalizzato, e assume le eventuali azioni correttive.

Art. 7 La Gara per l'affidamento della gestione del TPL nell'Ambito Secchia-Panaro

1. L'analisi, impostazione e gestione delle procedure di gara per l'affidamento della gestione dei servizi nell'ambito omogeneo sovra bacinale Secchia - Panaro, è qualificata come attività di "gestione associata", nel contesto della cooperazione tra le due società.
2. Le due società si impegnano ad esperire un'unica procedura di gara a nome di entrambe.
3. Le due società, attraverso apposito "**Accordo o Contratto di mandato**", nominano il capofila del progetto - Stazione Appaltante e Responsabile del Procedimento, delegandogli espressamente i poteri e le funzioni stabilite dalla normativa vigente.
4. Il Comitato di Coordinamento, nel rispetto degli obblighi statuari delle due società, tenuto conto delle delibere dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti (A.R.T.) n° 48/2017

e n° 154/2019, incarica la Società Mandataria di predisporre i seguenti elementi essenziali della Gara:

- a. l'oggetto della Gara nel rispetto degli indirizzi regionali, compresa l'eventuale opportunità/convenienza della suddivisione in lotti;
 - b. le risorse economiche rese disponibili da ciascuna delle due società per tutta la durata dell'affidamento;
 - c. la scelta del consulente (advisor tecnico, finanziario e legale);
 - d. gli assetti delle reti e dei servizi e il programma di esercizio base;
 - e. la procedura di aggiudicazione, i requisiti dei partecipanti alla gara e le modalità di valutazione delle offerte;
 - f. le compensazioni economiche al gestore, attraverso una gestione separata dei relativi quadri economici tra le due società e in rapporto ai volumi di servizi effettivamente svolti nei due bacini provinciali;
 - g. la classificazione dei beni strumentali;
 - h. le modalità di svolgimento della consultazione per l'individuazione dei beni essenziali;
 - i. le modalità di trasferimento e condivisione della flotta bus;
 - j. le modalità di trasferimento e condivisione delle tecnologie e dei sistemi informativi;
 - k. le modalità di adeguamento delle tariffe;
 - l. la clausola sociale;
 - m. i subaffidamenti.
5. La Commissione giudicatrice della Gara viene nominata congiuntamente dalle due società, in conformità ed osservanza delle normative vigenti ed, in particolare, degli indirizzi dell'ART di cui al precedente comma 4.

Art. 8 La gestione integrata del Contratto di Servizio del TPL nell'ambito Secchia – Panaro

1. Al termine dell'espletamento della procedura di gara, si procederà alla stipula di un unico Contratto di Servizio sottoscritto dall'aggiudicatario e da entrambe le Agenzie per la Mobilità.
2. Gli elementi principali della gestione integrata del Contratto di Servizio, a cui si vincolano le due società, sono i seguenti:
 - a. convergenza nelle modalità di comunicazione annuale al Gestore del Programma di Esercizio Base (PEB) dei servizi affidati, articolati in: 1. Urbani; 2. Extraurbani; 3. Filoviari; 4. Non convenzionali a chiamata; 5. Altri.
 - b. convergenza nelle modalità di rendicontazione dei servizi svolti;

- c. convergenza nelle modalità di valutazione e attuazione delle modifiche al PEB in corso di esercizio annuale;
- d. unificazione degli strumenti di "scostamento" e "flessibilità", contrattuali, rispetto al PEB iniziale;
- e. progressiva omogeneizzazione del monitoraggio dei servizi svolti con il sistema AVM;
- f. convergenza regolatoria sulle condizioni generali di trasporto (comprese le fasce garantite in caso di sciopero) e sulla Carta dei Servizi;
- g. allineamento standard qualitativi e quantitativi di informazione all'utenza;
- h. allineamento criteri di monitoraggio della qualità erogata e della qualità percepita;
- i. circolarità della flotta bus, con medesime dotazioni di bordo e medesimi sistemi di bigliettazione, nell'ambito unico Secchia – Panaro;
- j. compensazioni economiche differenziate per tipologia di servizi (allo scopo di facilitare le rendicontazioni separate);
- k. liquidazione fatture al Gestore pro quota per ciascuna delle due società/agenzie, in proporzione ai servizi svolti e certificati nei due territori provinciali; utilizzando nelle aree di confine specifici algoritmi condivisi a priori;
- l. rapporto consuntivo annuale redatto separatamente per ciascun bacino provinciale e aggregabile modularmente all'ambito omogeneo Secchia – Panaro.

Art. 9 Rapporti finanziari e obbligazioni dei soggetti aderenti

1. I rapporti finanziari per la cooperazione tra le due società e le conseguenti reciproche obbligazioni, sono ispirate al principio del contenimento dei costi, attraverso la realizzazione di risparmi e/o vantaggi derivanti da economie di scala.
2. Il coordinamento di cui al precedente articolo 4 non comporta oneri aggiuntivi, tale attività è considerata all'interno delle funzioni proprie e dei compiti statutari, delle due società.
3. La collaborazione di cui al precedente articolo 5 non comporta, di norma, oneri aggiuntivi, tale attività è considerata all'interno delle funzioni proprie e dei compiti statutari, salvo il caso che gli impegni delle due società non siano omogenei e/o si renda necessario acquisire competenze/consulenze esterne. In tal caso gli oneri sono definiti inizialmente e sono ripartiti in ragione degli impegni e dei servizi tra le due società sulla base delle determinazioni del Coordinamento.
4. La cogestione di cui al precedente articolo 6 prevede la definizione preliminare di progetti condivisi di gestione integrata che valuti i costi e dimostri i vantaggi rispetto alla gestione differenziata. Ogni progetto definisce i relativi oneri e la ripartizione dei



medesimi tra le due società in relazione alle modalità previste in ciascun progetto, tenuto conto degli impegni assegnati ad ogni società e dei costi conseguenti.

5. I rapporti finanziari generati dall'affidamento della gestione dei servizi di trasporto pubblico locale nell'ambito omogeneo sovra bacinale Secchia – Panaro, saranno regolati da appositi accordi tra le due società, sulla base degli eventuali indirizzi regionali.
6. Oltre alle obbligazioni come definite ai commi precedenti, le due società si vincolano allo scambio di informazioni e alla messa a disposizione degli elementi e delle competenze comunque acquisiti nell'esercizio delle attività anche come gestite separatamente.

Art. 10 Durata della convenzione

1. La presente Convenzione ha una durata di anni 3 a partire dalla data di sottoscrizione. E' rinnovabile a seguito di accordo espresso tra le parti, per un periodo equivalente.

Art. 11 Monitoraggio e valutazione della cooperazione

1. Il Comitato di Coordinamento redige annualmente un report sull'attività realizzata sulla base della presente Convenzione, articolato nelle seguenti sessioni:
 - a. illustrazione sintetica delle attività svolte nelle diverse modalità previste;
 - b. consuntivo dei costi sostenuti complessivamente e separatamente dalle due società, analisi comparativa delle economie realizzate;
 - c. valutazione complessiva dell'andamento della Convenzione e valutazione del rapporto costi/benefici, complessivamente considerati sia negli aspetti economici che in quelli trasportistici, ambientali, sociali, ecologici.
2. Il report viene trasmesso entro il mese di febbraio di ciascun anno agli Enti Locali Soci.

Art. 12 Recesso

1. Il recesso dalla Convenzione prima della scadenza di una società deve essere adeguatamente motivato e preventivamente sottoposto alla valutazione dell'Assemblea degli Enti Locali Soci del proprio bacino provinciale.
2. Il recesso, corredato della valutazione degli Enti Soci, è attuativo 180 giorni dopo la data di formale presentazione al Comitato di Coordinamento.

Art. 13 Risoluzione eventuali controversie

1. Eventuali controversie non sanabili all'interno del Comitato di Coordinamento sono demandate alla valutazione coordinata e vincolante degli Enti Locali Soci.

Art. 14 Disposizioni finali

2. Per quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione si rimanda alle disposizioni del Codice Civile.

L'amministratore Unico

Andrea Burzacchini

Andrea Burzacchini
aMo

L'Amministratore Unico

Stefano Riva

Stefano Riva
aMRE

Reggio Emilia - Modena lì, 25/03/2022

Schema di funzionamento operativo

